CONSORZIO PERMANENTE VIE SUVERETO VICINALI

REGOLAMENTO PER IL MANTENIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA FASCIA DI TERRENO ADIACENTE ALLE STRADE

INDICE

Premessa …… pag. 3

Art. 1 – Manutenzione delle opere funzionali alla strada …… pag. 3

Art. 2 – Vegetazione …… pag. 3

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle operazioni di manutenzione ……. pag. 3

Art. 4 - Delega al Consorzio delle opere di manutenzione …… pag. 4

Art. 5 - Riferimenti di legge ……. pag. 4

Premessa
Al fine di mantenere efficiente la rete stradale di competenza del Consorzio, di non aggravare la manutenzione ordinaria con il sistematico ripristino dei danni causati dal ruscellamento, di non creare situazioni di pericolo causate dalla mancata manutenzione della rete di sgrondo delle acque e dalla vegetazione che cresce sui terreni adiacenti alla strada, gli utenti associati al Consorzio sono tenuti ad effettuare tutte quelle opere di manutenzione che l'ordinaria diligenza rende necessarie per evitare i danni alla strada, il disagio alla circolazione ed il pericolo per le persone e le cose.

Art. 1 – Manutenzione delle opere funzionali alla strada
Nel rispetto dell'art. 16 del Nuovo Codice della Strada è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza la rete di sgrondo delle acque, con attenzione particolare verso le fosse che costeggiano la strada, le chiaviche, i ponticelli di accesso alle proprietà private e quelli sottostanti le strade di uso pubblico, le cunette i dossi di deviazione delle acque meteoriche provenienti dalle strade private.
Le grate di scolo delle acque debbono essere mantenute in efficienza e costruite o ripristinate ove mancanti o mal funzionanti. Le dimensioni delle grate di scolo devono essere proporzionate al flusso di acqua che raccolgono con fori e pendenze idonee ad evitare ostruzioni. La sezione del canale di raccolta delle acque sottostante la griglia non può avere misure inferiori a cm 30x30 o diametro 30 cm qualora circolare.
La profondità minima delle fosse dovrà essere di 40 cm, la sezione trapezoidale e la pendenza del lato di 35°- 40° come da disegno allegato a pagina 4.
La luce libera dei ponticelli deve avere diametro di 40 cm qualora abbia forma circolare oppure altezza minima di 40 cm qualora abbia forma quadrangolare. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Consorzio per situazioni particolari.

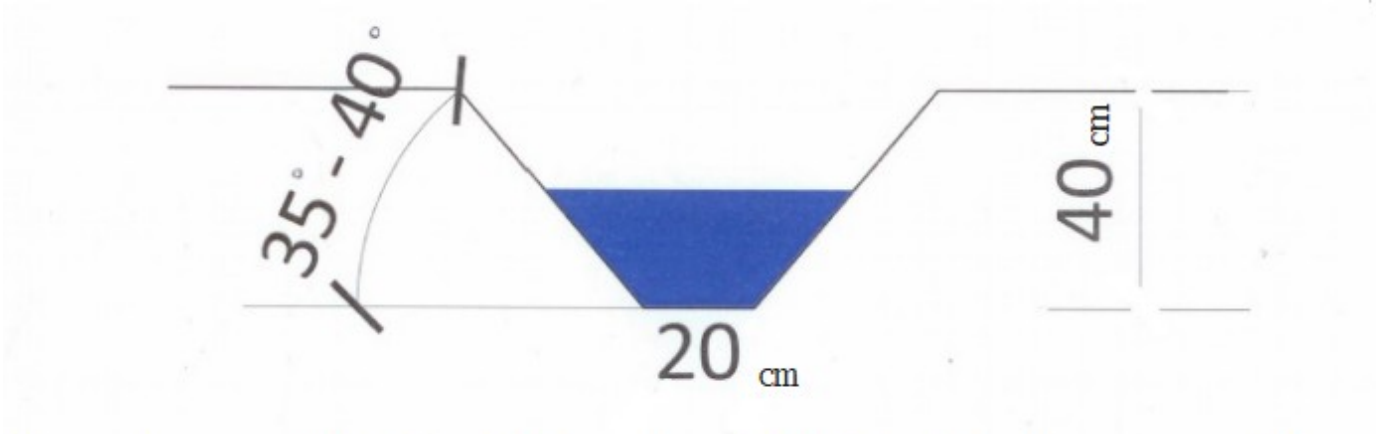
Art. 2 - Vegetazione
La vegetazione a bordo strada deve essere mantenuta in condizione di non costituire ostacolo o pericolo per la circolazione in accordo con quanto previsto dal codice della strada.
La vegetazione deve essere mantenuta in condizione di non ostacolare la visibilità.
E' comunque sempre vietato far crescere vegetazione che non sia erbacea a meno di un metro dal bordo esterno della banchina.
Deve rimanere libero dalla vegetazione arbustiva e dai rami uno spazio di 1 metro in orizzontale per 4,5 metri in verticale dal bordo esterno della banchina.
E' vietato impiantare essenze arboree a distanze inferiori a quelle previste per le strade di tipo F così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.
Per gli alberi già presenti a distanza minore deve essere fatta, a cura del proprietario, una valutazione del rischio che comporta la loro presenza per la circolazione ed eventualmente rimossi. Qualora vengano mantenuti, i rami di tali alberi, devono essere tagliati rasente al tronco per un'altezza minima di 4,5 metri.
Il taglio della vegetazione sulle banchine è a carico del proprietario e deve essere effettuata tutte le volte che ostacola la visuale di chi transita sulla strada e comunque almeno una volta all'anno entro il 15 giugno.
La vegetazione sulle banchine laterali deve essere tagliata e rimossa dal proprietario del terreno confinante con la strada.
Le scarpate, gli argini, le ripe debbono essere mantenute in buone condizioni di conservazione dal proprietario del terreno. La vegetazione deve essere mantenuta in condizioni di trattenere il terreno e di non ostacolare la visuale.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle operazioni di manutenzione
Le operazioni di cui sopra devono essere eseguite dal proprietario dei terreni adiacenti alla strada.

Il proprietario è responsabile della corretta esecuzione della manutenzione e rimane responsabile per i danni che può causare la mancata o non corretta manutenzione.
Il taglio della vegetazione erbacea annuale deve avvenire ogni volta che la presenza di tale vegetazione ostacoli lo sgrondo delle acque o pregiudichi la visuale di chi percorre la strada.
E' comunque obbligatorio un intervento da effettuare entro il 15 settembre di ogni anno. Tale termine è prorogabile al 15 ottobre ove sussista pericolo d'incendio nello svolgimento delle operazioni di taglio.
Qualora non intervenga il proprietario il Consorzio può intervenire previo avviso ed intimazione effettuato tramite raccomandata A.R. o PEC. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione il Consorzio potrà intervenire addebitando le spese con le stesse modalità utilizzate per la riscossione delle quote consortili. In caso di urgenza o pericolo il Consorzio interverrà senza preavviso addebitando le spese.

Art. 4 - Delega al Consorzio delle opere di manutenzione
La manutenzione delle fasce laterali può essere delegata al Consorzio. In questo caso l'Assemblea della Strada decide se affidare la manutenzione delle fasce laterali al Consorzio ed accettare gli aumenti della quota conseguenti.
Nel caso di affidamento al Consorzio, i proprietari frontisti possono chiedere l'esenzione dall'aumento della quota qualora provvedano direttamente alla manutenzione delle fasce laterali.

Art. 5 – Riferimenti di legge
Si richiama l'attenzione sui divieti e gli obblighi previsti dal nuovo codice della strada in particolare
1) Art.15 - Divieto all'utente di impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali
2) Art.16 - Divieto ai proprietari dei fondi confinanti con le strade di aprire canali, fossi, eseguire escavazioni, costruire, ricostruire o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo e materiale lateralmente alle strade; alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni ovvero recinzioni.
3) Art.22 - Divieto all'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore (Consorzio).



Per un terreno sciolto (tipo C) la pendenza della fossa dovrà essere circa 35°.
Per un terreno più compatto (tipo B), si può arrivare intorno ai 40°- 45°.

Delibera dell'Assemblea Generale n. 290626PT04 del 29 giugno 2026.

Come previsto dall'art. 4 del Regolamento per la manutenzione delle fasce laterali, i lavori di manutenzione così come descritti verranno affidati al Consorzio.
Il Consorzio sarà pertanto tenuto alla realizzazione delle opere come previsto nel suddetto regolamento. Rimangono a carico dell'utente la realizzazione e la manutenzione di tutti i manufatti necessari e accessori alla diramazione che dà accesso alla proprietà privata (ad es: ponticelli, griglie, cunette). Tali manufatti devono essere adeguati e tenuti in perfetta efficienza dal proprietario degli immobili serviti dall'accesso.
La necessità e le modalità di esecuzione delle opere di manutenzione saranno valutate dal Consorzio. In caso di disaccordo con il proprietario frontista in merito alla necessità e alle modalità di esecuzione delle opere, sarà nominato un tecnico dal Consorzio che verificherà la necessità e la correttezza dell'esecuzione delle opere. Qualora il tecnico confermi la necessità e la correttezza delle opere previste dal Consorzio, le spese relative alle prestazioni del tecnico saranno poste a carico dell'utente.
I materiali di risulta delle opere di manutenzione, quali ad esempio terra di scavo e ramaglie di potatura, saranno lasciati sul terreno e gestiti dal proprietario nelle modalità opportune.
Qualora invece il proprietario preferisca l'allontanamento di tali materiali da parte del Consorzio, sarà tenuto a farne comunicazione preventiva e a pagare le spese relative allo smaltimento.
L'aumento della quota conseguente all'incremento delle spese relative all'affidamento della manutenzione al Consorzio sarà realizzato così come previsto dall'art. 3, comma 7 del Regolamento per la determinazione delle entrate e relativi obblighi degli utenti.

E' lasciata la possibilità, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del presente regolamento, di effettuare direttamente la manutenzione. Visti però gli innumerevoli casi di trascuratezza e incuria nell'esecuzione della manutenzione che hanno portato alla presente delibera, il frontista che si fa carico di effettuare direttamente la manutenzione:
1) Si assume la responsabilità dei danni arrecati dalla manutenzione inadeguata.
2) La manutenzione non effettuata o effettuata in maniera inadeguata sarà oggetto di comunicazione alla polizia municipale per i controlli del caso e l'emissione delle relative sanzioni.
3) Dovrà stipulare un accordo con il Consorzio. Nell'accordo verrà richiesta l'esenzione dal pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 3, comma 7, lettera b), del Regolamento per la determinazione delle entrate e relativi obblighi degli utenti. Nell'accordo l'utente frontista s'impegnerà a effettuare a regola d'arte la manutenzione della fascia laterale. L'accordo verrà stipulato sottoscrivendo un apposito modello predisposto dal Consorzio e di tali accordi il Consorzio manterrà memoria in apposito registro. In caso di riscontrata carenza nella manutenzione il Consorzio interverrà in sostituzione del frontista inadempiente recuperando i costi dell'intervento, determinati sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche.
4) Il controllo della corretta manutenzione sarà effettuato dal Consorzio. Il Consorzio potrà chiamare a verificare la correttezza della manutenzione un tecnico qualificato. Qualora il tecnico riscontri che la manutenzione non è stata eseguita in maniera corretta, i costi relativi alla prestazione del tecnico saranno addebitati all'utente inadempiente in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 3). In caso di dissidio potrà essere chiamata a intervenire la Polizia municipale o, nei casi più complessi, il Comune.
Per i casi particolari, quali lunghezza abnorme del fronte strada rispetto all'estensione della proprietà, situazioni di particolare complessità nell'adeguamento o mantenimento del tratto di fronte strada e in tutti gli altri casi anomali, il Consiglio delibera le modalità dell'adeguamento alla situazione oggettiva.

Periodo transitorio:
Il passaggio alla manutenzione della fascia laterale da parte del Consorzio avverrà dal primo anno in cui sarà riscosso il canone maggiorato. Per le situazioni particolari d'incuria e trascuratezza della fascia laterale protrattesi da lungo tempo, il Consorzio potrà chiedere al proprietario un adeguamento della situazione di fatto alla normativa consortile prima della presa in carico.

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 29 giugno 2026.

Il Presidente – Guadagnini Riccardo

Il Segretario della seduta - Ferretti Livio

Copia conforme all'originale conservato presso gli archivi del Consorzio Permanente Vie Vicinali di Suvereto.